

Statuto dell'AGEA

TITOLO I

Natura giuridica e funzioni

Articolo 1

Natura giuridica

1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata Agenzia, è un Ente di diritto pubblico non economico, istituito con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
2. L'Agenzia:
 - a) è sottoposta ai poteri di vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - b) è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile;
 - c) ha sede legale in Roma e può aprire una sede di rappresentanza presso l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 1999, e successive modifiche.
3. L'Organizzazione, la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia sono definite e disciplinate dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modifiche, dall'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), e dal presente statuto.

Articolo 2

Funzioni di organismo di coordinamento

1. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di carattere tecnico-operativo relative al coordinamento degli organismi pagatori riconosciuti di cui all'art. 7, par. 4, del regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1306, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune.
2. Nell'esercizio di tali funzioni, l'Agenzia:
 - a) rappresenta l'Italia nel Comitato dei Fondi agricoli e negli altri Comitati, Gruppi di lavoro ed organismi collegiali operanti in seno alla Commissione europea nella materia di gestione degli aiuti previsti dai regolamenti relativi alla Politica agricola comune;

- b) chiede alla Commissione europea e al Ministero dell'Economia e delle Finanze le anticipazioni dei fondi occorrenti per la erogazione degli aiuti sulla base delle previsioni di spesa comunicate dagli Organismi pagatori;
- c) trasferisce agli Organismi pagatori le anticipazioni ricevute;
- d) raccoglie e valida i dati relativi ai pagamenti provenienti dagli Organismi pagatori secondo le procedure, i formati e le scadenze prescritti dalla normativa comunitaria e rende il conto periodico ed annuale all'Unione europea delle anticipazioni finanziarie ricevute;
- e) cura l'esecuzione dei controlli *ex-post* previsti dal Reg. (CE) n. 485/2008, e successive modificazioni sulle somme a carico del FEAGA erogate a titolo di aiuti diretti, coordinando, d'intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, presso le cui strutture territoriali sono incardinati i nuclei di controllo FEAGA, l'attività di esecuzione dei controlli *ex post* previsti dal citato Reg. (CE) n. 485/2008 sulle somme a carico del FEAGA, erogate a titolo di restituzioni all'esportazione;
- f) cura gli adempimenti relativi alla chiusura ed approvazione annuale dei rendiconti di spesa;
- g) raccoglie dagli Organismi pagatori le altre informazioni da trasmettere alla Commissione in conformità al regolamento (UE) n. 1306/2013;
- h) assicura, mediante disposizioni, istruzioni e circolari, l'applicazione uniforme della normativa comunitaria di sostegno;
- i) vigila sull'attività degli Organismi pagatori e sul rispetto dei termini di pagamento;
- l) esprime, a termine dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 165/99 e relative norme di attuazione, il parere di competenza sul riconoscimento degli Organismi pagatori;
- m) segnala al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali i casi di malfunzionamento degli organismi pagatori ai fini dei conseguenti provvedimenti di sospensione o di revoca del riconoscimento;
- n) presta il necessario supporto tecnico al MIPAAF ed al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione delle violazioni in danno dei fondi comunitari e nazionali per i prodotti agroalimentari soggetti al regime doganale.

3. Sono, altresì, attribuite all'Agenzia le seguenti ulteriori funzioni:

- a) Il coordinamento e la gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ai sensi dell'art. 14, comma 9, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
- b) la costituzione e gestione, nell'ambito del Sistema integrato di gestione e di controllo, della "banca dati informatizzata", garantendo, ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 73 del 2009, e successive modificazioni, la omogeneità delle procedure amministrative di registrazione e consultazione dei dati nell'insieme del territorio nazionale.

4. Per gestione e lo sviluppo del sistema SIAN, l’Agenzia si avvale della SIN S.p.A., ai sensi dell’articolo 14, comma 10 bis, del D.lgs. n. 99/2004, così come modificato dal Decreto Legge n. 185/2005 convertito con modificazioni dalla L. n. 231/2005.

5. In tale ambito l’AGEA deve garantire:

- a) l’interscambio dati ed informazioni con le pubbliche amministrazioni, con le regioni e Province autonome, con gli Organismi pagatori, con Enti ed Istituzioni pubbliche, in conformità degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al fine di garantire la completezza a livello nazionale del Sistema informativo;
- b) il sistematico aggiornamento del Sistema integrato di gestione e di controllo, secondo le specifiche comunitarie, e garantire agli Organismi pagatori la consultazione diretta e immediata dei dati contenuti nel Sistema a supporto delle attività di gestione ed erogazione degli aiuti comunitari;
- c) la tenuta ed aggiornamento del registro nazionale dei titoli e degli altri registri a valenza nazionale;
- d) la costituzione ed aggiornamento dell’anagrafe delle aziende agricole di cui al D.P.R. n. 503/1999.

Articolo 3

Funzioni di organismo pagatore

1. L’Agenzia in qualità di Organismo pagatore cura l’esecuzione di tutti gli adempimenti affidati dalla normativa comunitaria e nazionale agli Organismi pagatori riconosciuti nelle Regioni in cui detti Organismi non risultano costituiti.

2. L’impianto organizzativo e le modalità procedurali ed operative della struttura devono conformarsi alle regole dettate dalla normativa comunitaria rispettando, in particolare, il principio della separazione delle funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti.

3. L’Organismo pagatore può essere incaricato, a seguito delle procedure di cui all’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di sostituire organismi pagatori inadempienti.

4. L’Agenzia ha inoltre il compito di:

- a) effettuare interventi sul mercato agricolo ed agroalimentare, in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per sostenere compatti in contingenti situazioni di crisi per esuberi produttivi al fine di ristabilirne l’equilibrio curando la successiva

- collocazione dei prodotti;
- b) eseguire forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato.

Articolo 4

Attività gestionali

1. Per l'esercizio delle funzioni e l'espletamento dei compiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, l'Agenzia:
 - a) può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;
 - b) può stipulare convenzioni con Organismi ed Enti pubblici e privati per lo svolgimento delle proprie attività;
 - c) nel rispetto dei commi 27 e seguenti dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, può promuovere la costituzione di Società e partecipare a Consorzi, Associazioni e Fondazioni, ovvero acquisirne la partecipazione, anche in forma totalitaria, purché funzionali alle attività dell'Ente.
2. La costituzione di Società e la partecipazione a Consorzi, Società, Associazioni e Fondazioni, anche se previste dalla legge, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

TITOLO II

Organi e controllo della Corte dei conti

Articolo 5

Organi

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) il Direttore;
 - b) il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 6

Il Direttore

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è preposto alla direzione dell'Agenzia un Direttore.

2. Il Direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile esercitando i poteri previsti dal presente Statuto. La durata in carica del direttore è stabilita dalla legge.
Il Direttore garantisce che le funzioni svolte dall'Area organismo di coordinamento e dall'Ufficio monocratico per l'esercizio delle funzioni di organismo pagatore siano svolte separatamente, assicurandone l'armonizzazione e l'unità d'indirizzo. Svolge, altresì, tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi, ed in particolare:
 - a) propone per l'adozione al Ministero vigilante lo statuto;
 - b) adotta il regolamento di amministrazione e di contabilità ed il regolamento del personale;
 - c) individua la dotazione organica da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica;
 - d) adotta gli altri regolamenti e gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia, dispone la costituzione o la partecipazione a consorzi e società;
 - e) delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le variazioni di bilancio, da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - f) delibera le variazioni non compensative tra le singole categorie per adeguare le previsioni di spesa ai fabbisogni operativi, nonché le variazioni incidenti sulla gestione dei residui attivi e passivi;
 - g) determina le scelte strategiche aziendali, sentito il Ministero vigilante, e gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;
 - h) conferisce e revoca l'incarico ai dirigenti generali preposti all'Area organismo di coordinamento, all'Ufficio monocratico per l'esercizio delle funzioni di Organismo pagatore, e all'Area amministrativa;
 - i) adotta, su proposta dei dirigenti generali preposti alle Aree, il piano di distribuzione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie tra gli Uffici di livello dirigenziale generale;
 - l) adotta gli schemi di convenzioni da stipulare ai fini dell'esercizio delle attività istituzionali;

- m) nomina il Presidente ed i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione, incaricati della valutazione e del controllo strategico, determinando anche i compensi per i componenti esterni;
- n) garantisce i rapporti con gli organi di comunicazione per le materie di interesse dell'Agenzia;
- o) assicura l'attività di supporto dell'Agenzia nei confronti del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;
- p) partecipa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla contrattazione sindacale dell'Agenzia per la definizione dei contratti integrativi e degli accordi collettivi dell'Agenzia;
- q) può deliberare, per i dirigenti assunti ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165, l'indennità di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 7

Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, i quali devono essere iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il Presidente ed un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il Presidente è scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale ed è collocato fuori ruolo.
2. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie; provvede, inoltre, agli altri compiti ad esso demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio sulla spesa pubblica. Esercita il controllo sulle attività dell'Agenzia secondo le modalità e la disciplina previste dalla normativa nazionale e comunitaria e svolge i compiti ad esso attribuiti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
3. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
4. Nei confronti dei membri supplenti trova applicazione la disposizione dell'art. 2401 del codice civile per quanto compatibile.

Articolo 8

Controllo della Corte dei Conti

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, la Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia secondo le modalità previste dall'art. 12

della legge 21 marzo 1958, n. 259, ed i principi contenuti nel decreto legislativo n. 150 del 2009.

TITOLO III

Organizzazione

Articolo 9

Organizzazione e funzionamento

1. La struttura operativa dell'AGEA si articola in non più di tre aree: l'Area organismo di coordinamento, l'Ufficio monocratico per l'esercizio delle funzioni di organismo pagatore e l'Area amministrazione.
2. A ciascuna area è preposto un dirigente generale compreso nel contingente di 3 unità di personale dirigenziale di prima fascia di cui è complessivamente dotata l'Agenzia ed il relativo Ufficio rientra tra gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche.
3. L'Area organismo di coordinamento, l'Ufficio monocratico per l'esercizio delle funzioni di organismo pagatore e l'Area amministrativa costituiscono centri di responsabilità di 1° livello.

Articolo 10

Area organismo di coordinamento

1. All'Area organismo di coordinamento fanno funzionalmente capo gli organismi pagatori riconosciuti.
2. In particolare, l'Area organismo di coordinamento:
 - a) assicura il coordinamento tecnico con gli Organismi pagatori riconosciuti, in ottemperanza a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - b) elabora, in conformità degli schemi comunitari, il riepilogo di spesa di tutti gli Organismi pagatori riconosciuti da trasmettere alla Commissione europea;
 - c) cura gli adempimenti di chiusura dei rendiconti annuali di spesa;
 - d) cura le relazioni correnti con le istituzioni comunitarie, anche avvalendosi del supporto dell'Ufficio di rappresentanza presso la sede di Bruxelles, nonché con le altre istituzioni interessate al comparto agricolo;

- e) cura la stesura degli schemi delle convenzioni organizzative da stipulare con soggetti esterni per l'attuazione dei compiti istituzionali;
 - f) vigila sulla esecuzione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 485/2008, e successive modificazioni;
 - g) partecipa al Comitato tecnico per l'applicazione del Sistema integrato di gestione e di controllo e sostituisce il Presidente in caso di assenza;
 - h) verifica l'attuazione dei piani di attività delle Società collegate e controllate e la loro coerenza con i fini strategici individuati dal Direttore;
 - i) cura i rapporti tecnici con le Società collegate e controllate e ne coordina, monitorizza e controlla le attività tecniche, segnalando al Direttore eventuali inefficienze ai fini delle misure correttive da adottare;
 - l) cura la predisposizione di convenzioni e accordi con le Regioni di competenza, gli Organismi pagatori e le altre amministrazioni in tema di attivazione dei servizi di controllo.
1. All'Area organismo di coordinamento compete il coordinamento tecnico della SIN S.p.A. e delle altre società, consorzi e fondazioni partecipate dall'Agenzia.
 2. L'Area assicura inoltre:
 - a) la gestione, quale autorità competente del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 99/2004.
 - b) la gestione del Registro nazionale dei titoli all'aiuto di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 182/2005, convertito dalla legge n. 231/2005;
 - c) la gestione del Registro nazionale dei debiti di cui all'art. 8-ter del D.L. n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009;
 - d) la gestione del Fascicolo aziendale di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 99/2004, costituito dalle informazioni contenute nei fascicoli aziendali detenuti da tutti gli Organismi pagatori;
 - e) la gestione del Sistema informativo geografico (GIS), che contiene tutte le informazioni relative al territorio ed alla sua utilizzazione, incluse le ortofoto e le immagini satellitari ed i sistemi e le procedure di aggiornamento periodico delle stesse (*refresh*);
 - f) il collegamento con le banche dati del Catasto per le informazioni concernenti le particelle agricole, e la messa a disposizione delle informazioni medesime a tutti gli Organismi pagatori;

- g) il collegamento con le banche dati dell'anagrafe tributaria, dell'INPS e delle Camere di commercio, per le informazioni concernenti le aziende agricole, e la messa a disposizione delle informazioni medesime a tutti gli Organismi pagatori;
- h) il collegamento con le banche dati del Ministero della Salute per le informazioni concernenti le anagrafi zootecniche, e la messa a disposizione delle informazioni medesime a tutti gli Organismi pagatori;
- i) la realizzazione dell'anagrafe delle aziende agricole di cui al D.P.R. n. 503/99, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 99/2004, nella qualità suddetta, avvalendosi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
- l) il coordinamento della gestione e dello sviluppo del SIAN, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 99/2004;
- m) la verifica dell'attuazione dei piani di attività delle Società collegate e controllate dall'AGEA e della loro coerenza con i fini strategici individuati, attraverso il coordinamento, il monitoraggio ed il controllo delle relative attività tecniche, segnalando al Direttore eventuali inefficienze ai fini dell'adozione di misure correttive;
- n) i rapporti tecnici con le predette Società collegate e controllate dall'AGEA, ed il coordinamento, monitoraggio e controllo delle attività tecniche svolte dalle medesime;
- o) il coordinamento, in qualità di autorità nazionale competente ai sensi dell'art. 7 della legge n. 34/2008 (legge comunitaria 2007), dei controlli al fine di assicurare l'osservanza delle normative comunitarie in materia di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane;
- p) la predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni con la Commissione europea riguardanti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, le loro associazioni ed i gruppi di produttori, in qualità di unica autorità nazionale incaricata con D.M. 25 settembre 2008, n. 3413;
- q) la gestione, sorveglianza e valutazione della strategia nazionale in materia di ortofrutta ai sensi del Reg. (CE) n. 1580/07, nella qualità suddetta;
- r) la predisposizione dei dati concernenti le comunicazioni periodiche, previste dal Reg. (CE) n. 2153/2005, delle produzioni di olio d'oliva e di olive da tavola, da parte dei frantoi oleari e delle imprese di trasformazione delle olive da tavola, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 13/2007 (legge comunitaria 2006) e del D.M. 4 luglio 2007, n. H-393;
- s) l'applicazione a livello nazionale delle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva di cui al Reg. (CE) n. 182/2009, ai sensi del D.M. 10 novembre 2009, n. 8077;
- t) la realizzazione, nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 99/2004, delle necessarie verifiche ed istruzioni per gli operatori della

filiera, previste dal Reg. (CE) n. 73/2009, ai fini della tracciabilità dell'intero ciclo produttivo delle materie agricole utilizzate per ottenere oli vegetali puri per la produzione di energia elettrica, in conformità alla circolare MIPAAF ex-SACO, in data 31 marzo 2010, n. 5520;

- u) la realizzazione, ai sensi della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e della n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 99/2004, delle necessarie verifiche ed istruzioni per gli operatori della filiera, previste dal Reg. (CE) n. 73/2009, ai fini della tracciabilità delle biomasse di filiera per la produzione di energia elettrica, in conformità al D.M. 2 marzo 2010;
- v) l'applicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1048, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), della normativa di cui al Reg. (CE) n. 485/2008, e successive modificazioni, in materia di controlli ex post sulla correttezza e conformità dei pagamenti effettuati dagli OP nel quadro del FEAGA;
- z) l'attuazione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 96/2010 (legge comunitaria 2009), degli adempimenti previsti dal Reg. (CE) n. 1198/2006 in materia di autorità di *audit* del Fondo europeo della pesca (FEP);
 - aa) la gestione, nell'ambito degli aiuti PAC previsti per gli agricoltori, delle informazioni necessarie per la definizione degli importi erogabili nell'ambito dei plafond finanziari stabiliti a livello comunitario e nazionale, raccordando la relativa attività con il MIPAAF;
 - bb) la pubblicazione delle informazioni relative ai beneficiari della PAC, ai sensi del Reg. (CE) n. 259/2008 e successive modifiche;
 - cc) la tenuta ed aggiornamento dei registri nazionali;
 - dd) il necessario collegamento con i Servizi dell'Unione europea mediante la propria sede di rappresentanza.

Articolo 11

Ufficio monocratico per l'esercizio delle funzioni di organismo pagatore

1. L'Ufficio monocratico per l'esercizio delle funzioni di organismo pagatore:

- a) autorizza i pagamenti effettuati a valere sui fondi comunitari e sui fondi nazionali di cofinanziamento, assicurando la separazione di tali funzioni con quelle di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti nonché i pagamenti effettuati a valere sul bilancio di previsione dell'Agenzia per il funzionamento e per gli aiuti ed interventi nazionali;

- b) cura l'esecuzione dei pagamenti effettuati a valere sui fondi comunitari e sui fondi nazionali di cofinanziamento, nonché i pagamenti effettuati a valere sul bilancio di previsione dell'Agenzia per gli aiuti ed interventi nazionali;
- c) effettua la contabilizzazione delle spese e delle entrate afferenti i fondi comunitari ed i fondi nazionali di cofinanziamento, assicurando la separazione della contabilizzazione delle spese e delle entrate stesse, nonché la separata contabilità delle spese e delle entrate afferenti il bilancio di previsione dell'Agenzia per il funzionamento e per gli aiuti ed interventi nazionali;
- d) la presentazione dei rendiconti mensili, trimestrali ed annuali previsti dalla normativa comunitaria;
- e) la tenuta del registro dei debitori e delle garanzie afferenti gli aiuti comunitari e nazionali;
- f) cura, in esecuzione della normativa comunitaria, la provvista e l'acquisto sul mercato interno ed internazionale di prodotti agroalimentari;
- g) è autorizzata a delegare compiti inerenti lo svolgimento delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti relative alla gestione degli aiuti comunitari (PAC) anche cofinanziati ad altri Organismi nel rispetto della normativa comunitaria;
- h) cura la gestione degli ammassi pubblici comunitari, degli aiuti comunitari agli indigenti e dei programmi comunitari di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, nonché ogni altro intervento comunitario non affidato, dalla normativa comunitaria o nazionale, ad altri organismi;
- i) cura la gestione delle quote latte e la riscossione del prelievo supplementare;
- l) cura la gestione dell'Ufficio informazioni e relazioni con l'Utenza;
- m) cura l'esecuzione degli interventi sul mercato agricolo ed agroalimentare, in attuazione della normativa nazionale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere compatti in contingenti situazioni di crisi per determinati periodi di tempo al fine di ristabilire l'equilibrio di mercato, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;
- n) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano.

2. All'Ufficio monocratico per l'esercizio delle funzioni di organismo pagatore fanno capo altresì:

- a) la gestione degli affari legali e del contenzioso;
- b) la tenuta ed aggiornamento degli Albi a valenza nazionale e comunitaria;

- c) le attività di certificazione delle spese del FEP ai sensi dell’art. 25 della legge n. 96/2010;
- d) le attività del controllo interno comunitario ed il sistema di monitoraggio.

Articolo 12

Area amministrazione

1. L’Area amministrazione:

- a) cura la gestione del personale dell’Agenzia;
- b) predisponde il bilancio preventivo e quello consuntivo di funzionamento dell’Agenzia comprensivo degli interventi nazionali;
- c) sovrintende agli Affari generali ed all’Ufficio legale;
- d) cura gli adempimenti amministrativi e societari delle Società collegate e controllate.

2. All’Area amministrativa fanno capo altresì:

- a) la gestione dei rapporti di lavoro con la capacità ed i poteri del datore di lavoro;
- b) la definizione di sistemi di valutazione ed incentivazione delle risorse umane;
- c) le relazioni sindacali;
- d) gli interventi di formazione, aggiornamento e sviluppo professionale del personale;
- e) la gestione del contenzioso relativo al personale;
- f) la stesura del bilancio preventivo e di quello consuntivo di funzionamento dell’Agenzia comprensivo degli interventi di mercato nazionali;
- g) la gestione del bilancio di funzionamento;
- h) gli Affari generali;
- i) la gestione dei contratti e delle convenzioni con Enti e soggetti esterni anche partecipati;
- l) gli adempimenti giuridici e amministrativi connessi alle partecipazioni dell’Agenzia in società, consorzi e fondazioni;

- m) gli adempimenti fiscali e la tenuta delle registrazioni ai fini dell'IVA;
- n) la gestione dei servizi comuni;
- o) la tenuta del protocollo informatizzato della corrispondenza.

Articolo 13

Conferimento incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi di direzione di Uffici di livello dirigenziale generale sono attribuiti e revocati dal Direttore, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Agli incarichi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 18, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
3. I Dirigenti generali preposti alle aree:
 - a) esercitano, secondo criteri e limiti prefissati ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nelle competenze dei propri Uffici, salvo quelli da essi delegati ai dirigenti;
 - b) predispongono per la parte di competenza il rendiconto periodico ed annuale della gestione;
 - c) affidano ai dirigenti assegnati all'area di competenza gli uffici informandone preventivamente il Direttore;
 - d) ripartiscono le risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie assegnate all'area;
 - e) predispongono sulla base delle linee programmatiche e degli indirizzi deliberati dal Direttore il programma esecutivo di attività.

Articolo 14

Articolazione della struttura operativa

1. L'Agenzia definisce la propria struttura organizzativa e stabilisce le modalità operative in linea con la disciplina comunitaria e nazionale applicabile.
2. Le Aree in cui si articola la struttura operativa dell'Agenzia, costituiscono centri di costo e centri di responsabilità amministrativa.

Articolo 15

Regolamento del personale

1. Il regolamento del personale, approvato dal Ministro delle Politiche Agricole Ambientali e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 10, comma 3, decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modificazioni, definisce l'articolazione della struttura delle Aree funzionali prevedendo modalità per la istituzione di Uffici di supporto delle Aree, nonché la dotazione organica e le qualifiche del personale dell'Agenzia.
2. Il regolamento del personale determina l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio relazioni con il pubblico, in applicazione dei principi e delle direttive della legge 7 giugno 2000, n. 150.

Articolo 16

Regolamento di amministrazione e contabilità

1. Il regolamento di amministrazione e contabilità, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche, approvato dal Ministro delle Politiche Agricole Ambientali e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce la disciplina contabile e di bilancio dell'Agenzia in linea con le modalità ed i criteri di contabilizzazione e rendicontazione delle spese e delle entrate fissati dai regolamenti finanziari della Comunità anche in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 ed alle norme sulla contabilità di Stato.
2. All'indicato fine, il regolamento deve prevedere la separazione tra la gestione relativa al funzionamento dell'Agenzia ed alla attuazione degli interventi nazionali di mercato da quelli destinati alla erogazione degli aiuti PAC finanziati o cofinanziati dal bilancio comunitario.
3. Con il regolamento di amministrazione e contabilità è istituito un sistema di controlli e monitoraggio coerente con i principi fissati dal decreto legislativo n. 150/2009 e dalla normativa comunitaria.

Articolo 17

Formazione del personale

1. L'Agenzia, al fine di una costante qualificazione del personale, promuove ed organizza sistematiche iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale, nell'ambito delle risorse previste dal contratto collettivo nazionale.

Articolo 18

Beni e dotazioni finanziarie

1. I beni e le dotazioni finanziarie sono quelli di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 19

Commissariamento

1. Per motivate ragioni di pubblico interesse, l'Agenzia, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, può essere commissariata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro vigilante. Con la stessa procedura può essere disposta la nomina di subcommissari, nel numero massimo di due.
2. Il termine per la durata massima del commissariamento è fissato in un anno, prorogabile per un periodo non superiore ad un altro anno.

Articolo 20

Revisione dello statuto

1. Le modifiche ed integrazioni al presente statuto, in applicazione di disposizioni normative comunitarie e nazionali, sono approvate con le procedure previste dall'art. 12, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Articolo 21

Abrogazione del precedente statuto

1. Lo statuto dell'AGEA approvato con Decreto interministeriale del 18 febbraio 2009 è abrogato.

